

Direttiva n°2**Al personale docente****Al personale ATA****Oggetto: Sorveglianza degli alunni**

Con questa comunicazione si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047-2048 del Codice Civile, artt. 85 e seguenti del Codice Penale, art. 61 della L.312/80, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs 151/01).

Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica.

1. La vigilanza degli insegnanti in servizio è ineliminabile, e a loro resta in carico la responsabilità, anche in presenza in classe di esperti esterni.

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita, indipendentemente dalle attività o dalle pause didattiche in corso.

Si ricorda che **i docenti**, all'inizio mattutino delle lezioni, devono trovarsi nel cortile dell'istituto nell'area destinata alla propria classe all'apertura dei cancelli che avviene **cinque minuti prima dell'inizio legale dell'attività**; **i docenti** assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni.

I docenti e i collaboratori scolastici vigilano, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.

Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell'ingresso, dell'uscita, della ricreazione, ecc.

2. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

In caso di attività extracurricolari, attività di ampliamento dell'offerta formativa (laboratori e progetti vari), visite guidate, ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi e riguardano tutti i docenti e gli esperti coinvolti.

3. Il coordinatore di plesso organizzerà la sorveglianza durante la ricreazione e all'uscita da scuola e impartirà istruzioni precise.
4. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe per motivi urgenti, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante e al personale collaboratore scolastico più vicino.
5. Il personale scolastico (**docente ed ATA**) interviene, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto tra alunni.
6. Il personale scolastico (**docente ed ATA**), indipendentemente dalla classe di competenza o del gruppo assegnato per la vigilanza, in caso di infortunio è chiamato a prestare soccorso, allertando il più vicino operatore appartenente alla squadra di pronto soccorso.
7. È vietato allontanare dall'aula gli alunni per motivi disciplinari; in casi estremi occorre che passino sotto la vigilanza almeno dei collaboratori scolastici (come in caso di malore).
8. Non è consentito di norma né esonerare né far uscire dalle attività di mensa e post-mensa gli alunni iscritti al tempo pieno della scuola primaria: questi momenti sono attività curricolare per questo tipo di orario-scuola.
9. La vigilanza è esercitata inoltre:
 - nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
 - durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione antimeridiana da parte dei docenti individuati nel piano "Turni di assistenza docenti durante la ricreazione" e dai docenti in servizio durante il tempo mensa;
 - durante l'accesso ai servizi igienici.
10. I **collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia (e in casi particolari anche degli altri ordini di scuola)**, in virtù di quanto disposto nel CCNL e nella contrattazione d'Istituto (che prevede per gli stessi l'assegnazione di un incarico specifico), collaboreranno con i docenti nelle funzioni connesse con la cura e l'igiene personale degli alunni: in particolare provvederanno ad accompagnare, vigilare ed eventualmente provvedere personalmente alla pulizia e all'igiene personale dell'alunno.
11. I cambi di classe tra docenti devono avvenire in modo rapido. Il docente in uscita:
 - attende nell'aula il collega subentrante (quest'ultimo provvederà allo spostamento rapidamente);
 - richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

- fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc.) occorre porre una maggiore attenzione.

In generale non si può lasciare la classe senza sorveglianza se non è subentrato il collega dell'ora successiva.

12. Durante l'intervallo, per garantire una sorveglianza più efficace si chiede di:
 - chiudere le porte delle aule in modo da evitare che alcuni alunni rimangano all'interno di esse senza sorveglianza o che entrino nell'aula alunni di altre classi.
 - sorvegliare l'accesso dei servizi igienici, in particolare nel plesso Marco Polo nel quale l'accesso agli stessi è coperto da una parete rispetto al corridoio centrale
 - evitare che gli alunni corrano, giochino a palla nei corridoi o nelle classi, visto che questi comportamenti comportano il rischio di infortuni, come già accaduto in diverse occasioni.
13. I collaboratori scolastici sono anch'essi incaricati della vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione e, in caso di necessità, durante i cambi dell'ora.
14. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.
15. Uscita alunni
 - Al suono della campanella i collaboratori scolastici devono essere posizionati davanti al portone/cancello di uscita della scuola per controllare il regolare deflusso; in caso di ritardo dell'autobus, si deve attendere in cortile e far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non siano posizionati.
 - Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino al cancello esterno ove avviene materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci (per es. gli addetti ad uno scuolabus), salvo che per gli alunni della scuola secondaria con autorizzazione all'uscita autonoma.
 - Al momento dell'uscita gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria e/o certificati devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o persone da questi ufficialmente delegate per iscritto. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire agli insegnanti di classe la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. I collaboratori scolastici collaboreranno con i docenti in questo delicato momento della vita scolastica per garantire il massimo della sorveglianza sulla consegna in sicurezza degli alunni alle famiglie.
 - L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni, in quanto i genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di residenza. In tal caso, l'obbligo di

vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano **quando l'alunno viene consegnato ai responsabili dello scuolabus.**

- L'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo grado al termine delle lezioni, è consentita su autorizzazione scritta di entrambi i genitori dei minori di anni 14 *"in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione"* come disposto dalla Legge 04/12/2017, n. 172: la dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei genitori ed esplicita che, all'uscita da scuola, alla vigilanza dell'Istituzione Scolastica subentra quella della famiglia.
- L'autorizzazione espressa dai genitori viene acquisita a far data dal momento della presentazione. Al momento dell'acquisizione o successivamente può essere invalidata dalla Scuola con atto unilaterale motivato, qualora informazioni o condizioni specifiche sconsiglino l'acquiescenza all'autorizzazione stessa.
- Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado dovranno comunque essere accompagnati dai docenti dell'ultima ora di lezione fino al rispettivo cancello di uscita; in ogni caso i docenti dell'ultima ora dovranno accompagnare al cancello e consegnare ad un adulto autorizzato (genitore o delegato) gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma fornita ad inizio anno dalla famiglia
- Il percorso degli alunni dalla scuola alla palestra e dalla palestra alla scuola dovrà essere vigilato dal docente. Nel caso lo stesso sia impossibilitato, dovrà provvedere e allertare un collaboratore scolastico.

16. Nel caso che qualche alunno non venga preso in consegna dalla famiglia o perda il pullman, un **collaboratore scolastico** provvederà ad informare l'Ufficio alunni per contattare la famiglia. **In attesa dei famigliari l'alunno verrà sorvegliato da un collaboratore scolastico.**

Nel caso in cui il ritardo dei famigliari sia superiore ai 10 minuti:

- se al termine delle lezioni antimeridiane, l'alunno sarà consegnato ai docenti presenti in mensa che provvederanno alla sorveglianza fino all'arrivo dei genitori
- se al termine delle lezioni pomeridiane, l'alunno resterà sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico

Il genitore che arriva (in ingresso o in uscita) con un ritardo maggiore di 10 minuti (o che si dimostri recidivo con ritardi anche di entità minore) deve compilare un modulo che verrà conservato dal referente di plesso. In caso di ripetuti ritardi documentati il genitore **al terzo ritardo** verrà convocato dal referente di plesso e **al sesto ritardo** dal dirigente scolastico.

17. In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:
- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
 - b) provvederà ad avvisare i familiari;
 - c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (tel.112).
18. In caso d'infortunio, **l'insegnante** presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà entro il giorno successivo una sintetica relazione sull'accaduto sulla base

del modello disponibile presso l'Ufficio alunni. Allo stesso ufficio deve essere consegnata la relazione, che dovrà contenere:

- a) generalità dell'alunno, sede e classe, ecc.;
- b) dinamica dell'incidente, luogo, data ora, eventuale nominativo dell'alunno che ha causato l'infortunio ed esito;
- c) nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- d) eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

Particolare vigilanza è richiesta in caso di incidenti, anche ritenuti sul momento "piccoli", che si verificano in palestra o nelle varie attività o momenti ricreativi: l'Insegnante in servizio che li constata, soprattutto l'Insegnante di educazione motoria, deve mantenere per alcuni giorni il controllo della situazione fisica del minore e il contatto con la famiglia per acquisire i documenti di infortunio.

19. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. È importante comunicare tempestivamente ai preposti per la sicurezza di plesso anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso.
20. **Tutto il personale deve accertarsi di lasciare chiuso il cancello di accesso dopo il proprio ingresso (e invitare le persone esterne a fare lo stesso).** Si ricorda in particolare ai collaboratori scolastici di assicurarsi costantemente della chiusura dei cancelli delle sedi (ove presenti) e, in particolare di bloccare i cancelli scorrevoli della sede centrale una volta che vengono chiusi.

Si allega il Regolamento di vigilanza dell'istituto, pubblicato sul sito istituzionale nell'area *Regolamenti d'istituto*.

Il presente documento viene indirizzato a ciascun Docente come direttiva da firmare obbligatoriamente per presa visione e accettazione completa, attraverso la spunta di presa visione sul registro elettronico.

Suzzara, 02-10-2025

Il dirigente scolastico
Stefano Trevisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.